

Scr. 2150/2018
RG. 2941/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Firenze, Avv. Sonia Salerno, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile **R.G. 17162/2014**

Oggetto: **opposizione a sanzione amministrativa**

s.r.l.

in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci ed elettivamente domiciliata in Firenze Viale Lavagnini n° 18, presso lo studio dell'Avv. Martino Cesare

-OPPONENTE-

CONTRO

PREFETTURA DI FIRENZE

decisa all'udienza del 25 luglio 2018 sulle contrapposte conclusioni delle parti intese, rispettivamente, all'accoglimento ed al rigetto dell'opposizione

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società **SAI S.p.A.** ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n° **M_IT PR_FISPC 00138061** emessa dal Prefetto di Firenze in data 22.11.2017 con la quale veniva respinto il ricorso avverso il verbale di accertamento della Polizia di Stato n° **SCV 0005131598** del 25.11.2016 emesso a seguito della violazione dell'art. 142/8 C.d.S. perché l'autoveicolo targato **EL 112 VT** "superava di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità previsti dalla segnaletica stradale pari a Km/h 110,00...".

Nel ricorso la opponente contesta la legittimità della ordinanza ingiunzione per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione; 2) nullità

del verbale perché notificato oltre i termini di legge; 3) segnaletica inadeguata; 4) mancata omologa del sistema SICVE; 4) illegittima applicazione della riduzione del 5%; 5) mancanza di autorizzazioni, verifiche, taratura e funzionalità.

La Prefettura di Firenze non si è costituita e non ha depositato i documenti di cui all'art. 6, 8° comma D.Lgs. 150/2011.

All'odierna udienza questo giudice al termine della discussione orale ha reso nota la sua decisione dando lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, e deve quindi essere accolto.

Tra i numerosi motivi di ricorso l'opponente lamenta la mancata notifica nei termini del verbale di accertamento descritto nella ordinanza ingiunzione impugnata.

Il verbale n° SCV 0005131598 del 25.11.2016 è stato emesso a seguito della violazione dell'art. 142/8° c.d.s. commessa in data 11.11.2016.

L'art. 201 C.d.S. prevede che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore ..”.

Pertanto il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 201 C.d.S., inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta (o si sarebbe dovuta compiere) l'attività amministrativa intesa a verificare la esistenza della infrazione e la individuazione del responsabile.

Tuttavia, in assenza di termini temporali predeterminati per il compimento di tale attività di “accertamento”, è compito del Giudice determinare in relazione al caso concreto il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere alla individuazione del responsabile della infrazione (Cass. n° 2363/2005).

Nel nostro caso, nelle controdeduzioni degli agenti accertatori depositate dalla Prefettura di Firenze, si legge che la prima notifica del verbale è avvenuta presso la sede della società in data 28.11.2016 ma l'atto è stato restituito con esito “destinatario irreperibile/sconosciuto” in data 01.02.2017. Quindi è stata effettuata una seconda notifica al legale rappresentante presso la propria abitazione consegnando a Poste Italiane il plico in data 27.04.2017. La consegna dell'atto è avvenuta in data 12.05.2017.

Nel caso oggetto del presente giudizio, si ritiene che il tempo trascorso tra la data della infrazione (11.11.2016) e la data della effettiva notifica non sia congruo. Infatti la P.A. non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla data in cui l'atto impugnato sarebbe tornato indietro con la dicitura “destinatario sconosciuto”, ovvero la cartolina attestante la notifica asseritamente eseguita in data

28.11.2016, né quella attestante la consegna del plico a Poste Italiane in data 27.04.2017.

Come è noto la pubblica amministrazione è tenuta a provare rigorosamente, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria.

Pertanto, visto l'art. 23 comma 12° della L. 689/81, poiché non vi sono prove sufficienti circa la correttezza del procedimento di notifica del verbale di accertamento descritto nella ordinanza impugnata, il ricorso deve essere accolto per inosservanza del termini di cui all'art. 201 C.d.S..

L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri motivi che restano assorbiti.

L'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 23, penultimo comma, L. 689/81, motiva la compensazione delle spese del giudizio ex art. 92 comma 2° c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da _____ **s.r.l.** nei confronti della Prefettura di Firenze con ricorso depositato 22.03.2018 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la ordinanza ingiunzione n° M_IT PR_FISPC 00138061 emessa dal Prefetto di Firenze in data 22.11.2017. Spese compensate.

Firenze, 25 luglio 2018

*Il Giudice di Pace
(Avv. Sonia Salerno)*

